

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unico progetto di Legge per l'approvazione dell'Unione della Società della Ferrovia da Alessandria e Novi a Stradella con quella di Piacenza, e per esonerare dal diritto proporzionale d'Insinuazione tutti i contratti e gli atti fatti o da farsi dalla Società stessa, sia presentato alla Camera Legislativa dal Ministro delle finanze che incarichiamo di svolgere i negozi e di postulare la discussione.

Daty Torino addi 5. Maggio 1858.

[Signature]

[Signature]

Relazione
alla
Camera dei Deputati

N.º 65.

Progetto di legge
presentato dal Ministro delle Finanze
(Langeni)
nella tornata dell' 8 giugno 1858.

Facilitazione per l'unione della società
della ferrovia da Alessandria e Verona
a Stradella con quella di Pinzano

Signori

L'Amministrazione della Società della Strada ferrata da Alessandria a Novi e Stradella convinta dell'utilità d'aggregare alla linea che forma oggetto della propria concezione, anche il tronco dal confine sardo a Racconia, il quale forma il complemento della linea medesima, iniziò e condusse a buon termine trattative colla Società Piemontese di tale tronco, in vista che fra le due Amministrazioni si interse in data 29 aprile ultimo fecero una convenzione che fu poscia approvata dalle Assemblee Generali delle due Società, in cui le Società medesime si uniscono colla denominazione di « Società anonima per le Strade ferrate da Alessandria e Novi a Stradella e da Racconia al confine sardo per Castel S. Giovanni ».

Se non che, al compimento di tale unione si oppone, giusta quanto aperisce l'Amministrazione suddetta, un gravissimo ed anzi insuperabile ostacolo, qualora gli atti occorrenti per effettuare l'unione delle due Società andassero soggetti al diritto proporzionale d'insinuazione.

Infatti i pesi a cui già dovette finora sottostare la Società di Stradella sono talmente gravi da ove vi si aggiunge ancora quello della tassa proporzionale di cui sopra si è fatto

cenno, essa società dichiarata che dovrebbe pur troppo
riunirsi all'intera unione.

Quando tale unione evidentemente vantaggiosa
per la linea di strada ferrata da Alessandria a
Madrada e quindi anche indirettamente per lo Stato,
giacché è palese che ne sarà agevolato sempre
maggiormente il commercio fra il Piemonte e lo
Stato di Parma, sembra posta fuori di dubbio la
convenienza di far luogo all'istessa sovranamente
concedendo la chiesta esenzione alla società
ricorrente come già colla legge del 13 agosto 1859
veniva accordata alla società della ferrovia N.

Emmanuele per la fusione di essa colla società
della ferrovia di Bobara o con altre società come
sociarie di ferrovie di diramazione o prolunga-
mento di quella Vittorio Emanuele.

Ho quindi l'onore di presentare a tal
fine il già annesso progetto di legge, con
preghiera di volerlo deliberare d'urgenza
importando sommarmente che l'unione delle
due società abbia il più presto possibile il
suo compimento, per la considerazione che
i lavori occorrenti pel tronco da Piacenza al
Confine laddo dovranno essere ultimati nel
mese di Giugno dell'anno 1859 per una
della sopra società.

Progetto di Legge

Articolo unico.

Tutti i contratti ed atti fatti ed eseguiti dalla società della strada ferrata da Alessandria a Novi e Savigliana, ad oggetto d'effettuare l'unione da essa convenuta colla società della strada ferrata da Piacenza al confine sudco per Castel S. Giovanni, saranno esenti dal diritto proporzionale d'insinuazione e soggetti al solo diritto fisso.

Relazione

SESSIONE 1857-58

N° 63-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

TEGAS, CHIAPUSSO, COTTA-RAMUSINO, MINOGLIO,
PISTONE, BUTTINI, MAZZA

sul progetto di legge presentato dal ministro delle Finanze

nella tornata dell'8 giugno 1858

Facilitazione per l'unione della Società della ferrovia da Alessandria
e Novi a Stradella con quella di Piacenza.

Tornata del 12 giugno 1858

SIGNORI,

In adunanza del 23 aprile ultimo scorso la Società della strada ferrata da Alessandria a Novi e Stradella deliberava unirsi colla Società della strada ferrata da Piacenza al confine sardo per Castel S. Giovanni.

All'esecuzione di una tale deliberazione, di cui alcuno non vorrà disconoscere sia per derivarne una convenienza indiretta anche per lo Stato, il solo ostacolo, che ancora si frapporterebbe, sarebbe quello di assoggettare i contratti e gli atti a compiersi tra le due Società al diritto proporzionale d'insinuazione.

Ond'è che, allo scopo di togliere eziandio questa difficoltà, la Commissione vostra unanime vi propone l'adozione del presente progetto, con cui si accorda alla Società di Stradella quell'esenzione medesima, che colla Legge 15 agosto 1837 veniva concessa alla Società della ferrovia *Vittorio Emanuele*.

COTTA-RAMUSINO, *relatore*.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

Tutti i contratti ed atti fatti e da farsi dalla Società della strada ferrata da Alessandria e Novi a Stradella ad oggetto di effettuare l'unione da essa convenuta colla Società della strada ferrata da Piacenza al confine sardo per Castel S. Giovanni, saranno esenti dal diritto proporzionale d'insinuazione e soggetti al solo dritto fisso.

~~Articolo unico.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 16. Giugno 1876.
De Mattia